



TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE CIVILE 2

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **2836/2024**

tra

Parte_1

ATTORE/I

e

Controparte_1

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

INTERVENUTO

Oggi **26 marzo 2025** ad ore **10:26** innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:

Per *Parte_1* l'avv. FONTE DESIREE

Per *Controparte_1* l'avv. CONTI
MASSIMILIANO

i procuratori delle parti insistono nei rispettivi scritti difensivi e chiedono che la causa venga decisa.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

IL GIUDICE

dott. Alessia Romeo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE CIVILE 2

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **2836/2024** promossa da:

Parte_1, (C.F. *C.F._1*), domiciliato in indirizzo telematico ;
rappresentato e difeso dall'avv. FONTE DESIREE e dall'avv. CONCETTA MALFITANO, giusta procura in atti.

OPPONENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), domiciliato in VIA UNIONE SOVIETICA C/O AVV. MAURIZIO PAPA 4 96100 SIRACUSA; rappresentato e difeso dall'avv. CONTI MASSIMILIANO giusta procura in atti.

OPPOSTO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 9.8.2024 ritualmente notificato, *Parte_2* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 806/2024 (n. R.G. 1830/2024), con il quale il Tribunale di Siracusa gli ingiungeva di pagare alla parte ricorrente, *Parte_3* la somma di € 11.528,00, oltre interessi e spese.

Parte opponente richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ *In via pregiudiziale, in rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Siracusa e rimettere le parti dinnanzi all'Arbitrato Unico/Collegio arbitrale e, conseguentemente, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto; - In via preliminare, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto atteso che la presente opposizione si fonda su prova scritta; - In via d'urgenza, accogliere, anche inaudita altera parte, l'istanza di accertamento tecnico preventivo, nominando un Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di accertare, con immediatezza, la presenza di vizi e difformità delle opere e valutare l'entità dei danni subiti; - In via principale, nel merito, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o revocarlo con qualsivoglia statuizione; Per l'effetto, in via riconvenzionale, condannare la *Parte_3* al pagamento, in favore del sig. *Pt_1* , della somma di € 7.407,25 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi ed eliminare i vizi e riparare ai danni arrecati nella cattiva esecuzione dei lavori, il tutto oltre al pagamento delle spese e dei compensi per il tecnico incaricato, Geom. *Controparte_2* , all'espletamento dell'incarico; - Per l'effetto, sempre in via riconvenzionale, condannare altresì la *Parte_3* al pagamento, in favore del Sig. *Pt_1* , della somma di € 5.004,14 per il pagamento delle rate di preammortamento; - Per l'effetto, sempre in via riconvenzionale, condannare altresì la *Parte_3* al risarcimento dei danni da lite temeraria nella misura di € 5.000,00 o in quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese e compensi*

L'opponente quindi oltre a contestare l'avversa pretesa creditoria chiedeva, altresì, in via riconvenzionale la condanna di parte opposta al pagamento della somma di € 7.407,25 per il ripristino dello stato dei luoghi e l'eliminazione dei vizi, euro 5.004,14 per il pagamento delle rate di preammortamento, ed infine euro 5.000,00 a titolo di risarcimento danni da lite temeraria.

Parte opposta, con comparsa di costituzione e risposta del 27.12.2024, si costituiva in giudizio, non contestando la sussistenza della convenzione di arbitrati, ma evidenziando in ogni caso la legittimità del decreto ingiuntivo e pertanto chiedendo, in caso di accoglimento dell'eccezione preliminare e di revoca del decreto ingiuntivo, la compensazione delle spese. Nel merito parte opposta contestava le domande formulate *ex adverso*.

Depositata le note ex art. 171 ter c.p.c. all'udienza del 12.3.2025 il GI rinviava la causa all'odierna udienza per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..

All'odierna udienza le parti hanno discusso come da verbale allegato.

Così ricostruiti i fatti di causa, si procede all'esame dei motivi di opposizione.

Preliminarmente, occorre esaminare l'eccezione avanzata da parte opponente di incompetenza del Giudice ordinario in ragione della convenzione di arbitrato stipulata tra le parti.

Tale eccezione risulta fondata.

Trova, infatti, applicazione la clausola compromissoria di cui al contratto d'appalto concluso tra le odierne parti del giudizio in data 13.07.2023. L'art. 12 del suddetto atto costitutivo, rubricato "risoluzione delle controversie" infatti, dispone quanto segue: "*Ogni eventuale controversia relativa alla validità, efficacia e interpretazione del presente contratto, previo in ogni caso esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio di Siracusa, sarà devoluta per Arbitro*

unico/Collegio arbitrale che deciderà in via rituale secondo diritto/equità, nel rispetto delle inderogabili norme di cui agli artt. 806 e ss. c.p.c.”.

Si richiama, sul punto, il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui *“L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri”* (Cass. Civ. Sez. Un., ord., n. 22433/2018; principio già enunciato in Cass. Sez. I, sent., n. 8166/1999).

La questione per cui è causa rientra certamente nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria citata e, conseguentemente, la richiesta di devoluzione della controversia al giudizio arbitrale – avanzata da parte opponente e cui peraltro parte opposta non si è opposta – deve essere accolta.

Nel presente giudizio, all’accoglimento delle medesime conclusioni non osta la proposizione della domanda riconvenzionale di parte opponente.

In proposito, appare condivisibile il ragionamento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui tra l’eccezione di compromesso e la proposizione di domanda riconvenzionale sussiste un rapporto che si esplica in termini di ontologica subordinazione, e non di incompatibilità (Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 26635/2011: *“in tema di arbitrato, pur configurandosi la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all’esperimento dell’azione giudiziaria da far valere nella forma dell’eccezione in senso proprio, la contestuale proposizione dell’eccezione e della domanda riconvenzionale nel primo atto difensivo non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l’esame della domanda riconvenzionale è*

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Siracusa, 26 marzo 2025

IL GIUDICE

dott. Alessia Romeo

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011